



CITTA' DI NOVI LIGURE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 data 1/12/1993

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attivazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, secondo quanto previsto dall'art. 8 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#).
2. Le modalità per la nomina, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore Civico sono previsti dagli artt. 78 e seguenti dello Statuto.
3. Lo Statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore Civico ed il Consiglio Comunale.

ART. 2

Pubblicità del regolamento

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dell'attivazione del Difensore Civico entro trenta giorni dalla nomina del titolare, assicurando la completa conoscenza delle funzioni, della persona nominata, della sede, dei soggetti che hanno diritto di chiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

ART. 3

Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Comunali, ai responsabili dei Settori e Servizi Comunali, alle istituzioni e aziende speciali, ai concessionari di servizi, alle società che gestiscono servizi pubblici nel territorio comunale, alle associazioni di partecipazione popolare, di cui all'art. 68 dello Statuto e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 69, ai Consigli di Circoscrizione e alle organizzazioni di tutela degli interessi diffusi per la sua conoscenza e diffusione.

CAPO II

NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 4

Albo dei cittadini idonei alle funzioni di Difensore Civico

1. Entro sei mesi dall'esecutività del presente Regolamento è istituito presso il Comune l'Albo dei cittadini idonei a svolgere le funzioni di difensore civico.

2. Il Sindaco con apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici rende noto ai cittadini che si procederà alla costituzione dell'Albo specificando:

- a) i compiti inerenti alla carica;
- b) il termine non superiore a gg.30 per la presentazione delle domande;
- c) i requisiti richiesti e previsti dall'art. 5;
- d) le cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- e) la durata della carica ed il relativo trattamento economico.

3. Nella domanda di iscrizione all'Albo ciascun cittadino deve indicare:

- a) il cognome ed il nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;
- b) la residenza;
- c) la data ed il luogo di nascita;
- d) il possesso della cittadinanza italiana;
- e) l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
- f) il possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale;
- g) le eventuali condanne penali riportate, anche se già sia stata concessa amnistia o indulto, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- h) il titolo di studio posseduto;
- i) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'Ufficio di Difensore Civico previste dall'art. 78, comma II dello Statuto.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, contenente tra l'altro ogni elemento utile per valutare l'indipendenza, l'obiettività di giudizio e la competenza giuridico – amministrativa secondo quanto previsto nell'art. 5.

4. Le domande e i curricula devono recare la sottoscrizione dell'interessato, entrambe autenticate ai sensi di legge e sono esenti da bollo in quanto destinate ad uso elettorale.

5. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande la CEC procede all'esame delle domande presentate e redige, entro 10 giorni, l'elenco di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.

6. Tale elenco, con i relativi curricula, è pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio del Comune; entro il termine di 10 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione possono essere presentati alla Segreteria del Comune per iscritto da parte di qualunque cittadino residente nel territorio comunale eventuali osservazioni che vengono allegate all'elenco stesso. La CEC procede all'esame delle osservazioni allegate all'elenco dei candidati, decide sulle stesse, approva l'Albo dei cittadini idonei allo svolgimento delle funzioni di difensore civico. L'Albo è aggiornato ogni anno entro il mese di novembre con la medesima procedura prevista per la sua costituzione.

ART. 5 Requisiti

1. La nomina del Difensore Civico deve avvenire fra cittadini, residenti nel Comune, che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. La inclusione nell'Albo di cui all'articolo precedente è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) essere residenti nel Comune da almeno due anni;
- c) non aver riportato condanne penali;
- d) non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;
- e) essere laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.

3. La competenza giuridico-amministrativa deve essere comprovata dall'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali il candidato è in possesso. Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano di essere od essere stati:

- a) avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti ed in scienze sociali, con almeno dieci anni di iscrizione in albi professionali;
- b) docenti di materie giuridiche ed amministrative nelle università od in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per almeno dieci anni;
- c) magistrati, avvocati dello Stato, segretari comunali e provinciali in quiescenza;
- d) funzionari statali, regionali, degli enti locali e delle U.S.L. in quiescenza, che all'atto della cessazione dal servizio ricoprivano, da almeno un quinquennio, la qualifica di dirigente od equiparata.

ART.6 Nomina

1. La nomina del Difensore Civico avviene con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 78 dello Statuto all'interno di una rosa di tre candidati sorteggiati in adunanza pubblica dalla CEC fra i cittadini iscritti nell'apposito Albo tenuto presso la Segreteria Generale del Comune.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio con voto segreto a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta, fatto salvo il diverso termine per la nomina in prima costituzione.

3. La nomina è notificata all'interessato con atto del Sindaco con l'invito a rendere, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e la prestazione del giuramento.

ART. 7 Giuramento

1. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, deve prestare giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

ART. 8
Ineleggibilità e decadenza

1. Le cause di ineleggibilità previste dall'art. 79 dello Statuto non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina.
2. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio Comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non siano state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'Ufficio di Difensore Civico.
3. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 79 il Sindaco la contesta al Difensore Civico con atto notificato contenente l'invito ad eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta entro venti giorni dalla notifica. Qualora dopo la scadenza del termine si rilevi che la condizione non è stata rimossa, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore Civico.
4. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore Civico Comunale possono essere proposte al Consiglio Comunale, dal Sindaco e da ciascun consigliere.
5. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi precedenti sono adottati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi di Consiglieri assegnati.

ART. 9
Durata in carica – Rielezione

1. Il Difensore Civico rimane in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.
2. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni, alla nuova elezione il Consiglio Comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dell'incarico.

ART. 10
Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica il Difensore Civico Comunale può cessare nei seguenti casi:
 - a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 9 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui all'art. 5;
 - b) per revoca, nel caso previsto dal presente articolo;
 - c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio Comunale ha preso atto;
 - d) per morte.
2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dall'art. 5, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare controdeduzione ed eventuale documentazione entro i venti giorni successivi. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide, in base agli atti in suo

possesso, e a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico per grave inadempienza ai doveri connessi all'Ufficio.

La pronuncia di revoca può essere richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri.

Il Consiglio Comunale esamina la proposta di revoca e decide in merito all'avvio di procedimento ai sensi della legge n. [241/1990](#) con votazione segreta ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Se la proposta di revoca non ottiene la maggioranza richiesta il Consiglio ne dispone l'archiviazione.

Nel caso in cui la proposta di revoca venga accolta il Consiglio delibera la notifica al Difensore Civico dei rilievi formulati a suo carico, invitandolo a presentare controdeduzioni entro i venti giorni successivi.

Trascorso tale termine, il Consiglio decide sulla proposta di revoca e sulle controdeduzioni dell'interessato: il provvedimento di revoca è adottato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. La pronuncia di revoca e decadenza producono effetto immediato.

CAPO III

FUNZIONI E COMPETENZE DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 11

Funzioni

1. Il Difensore Civico, in base a quanto stabilito dalla legge n. 142 dell'8.6.1990 e dallo Statuto, segnala di propria iniziativa o su istanza dei soggetti di cui all'art. 14, ogni forma di ritardo, irregolarità, negligenza, disfunzione, carenza, omissione, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità della Pubblica Amministrazione; in particolare:

- a) segnala abusi, cioè rileva gli usi di potestà amministrative in contrasto con gli scopi per i quali sono state attribuite dalla legge;
- b) segnala disfunzioni o carenze nell'organizzazione di mezzi e personale all'interno dell'apparato comunale;
- c) segnala ritardi o inadempienze nell'iter procedimentale degli atti di competenza delle singole strutture organizzative;
- d) interviene nel procedimento amministrativo secondo le modalità stabilite dall'art. 80 dello Statuto.

ART. 12

Pubblico Ufficiale

1. Il Difensore Civico esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 8 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

2. Il Difensore Civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

ART. 13

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre Pubbliche Amministrazioni che si verificano nell'ambito del territorio comunale ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'eventuale intervento dell'Amministrazione Comunale e prestando la collaborazione necessaria.

ART. 14

Attivazione degli interventi

1. Il Difensore Civico agisce d'ufficio.
2. L'intervento del Difensore Civico può essere inoltre richiesto:
 - a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;
 - b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), esercitano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
 - c) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;
 - d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
 - e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).

3. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
 - a) i Consiglieri Comunali nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;
 - b) le pubbliche amministrazioni;
 - c) il Segretario Comunale ed i Revisori dei conti dell'Ente;
 - d) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle istituzioni, aziende speciali, concessionari di servizi, società che gestiscono servizi pubblici nel territorio comunale, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con i soggetti fra quelli sopra elencati, presso i quali prestano la loro attività lavorativa.

ART. 15

Modalità degli interventi

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto dai soggetti di cui all'articolo precedente senza particolari formalità ed è gratuito. L'istanza può essere avanzata per scritto,

fornendo gli elementi essenziali relativi alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore Civico, qualora la preliminare istruttoria, da esaurirsi entro 20 giorni, faccia emergere che l'istanza sia infondata o comunque che la richiesta che ne forma l'oggetto non necessiti dell'intervento del Difensore Civico, ne dispone l'archiviazione informandone il richiedente.

3. Qualora invece il Difensore Civico ritenga che l'istanza sia fondata ne attiva l'istruttoria dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del settore competente, che a sua volta dovrà individuare e comunicare al Difensore Civico, entro 5 giorni, il Funzionario responsabile. A tale fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può, altresì, concordare di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

ART. 16

Diritto di accesso

1. Il Difensore Civico per l'esercizio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

- a) di richiedere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, salvo nei casi previsti dalla legge, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni disponibili.

2. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella 3, n.16, [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642](#), nel testo stabilito dall'art. 28 del [D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955](#)). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo secondo le modalità del regolamento per l'accesso.

3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

ART. 17

Inadempienze – Provvedimenti

1. Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco, per l'eventuale inizio di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato motivo, l'accesso del Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica;
- c) non rispetti il termine massimo per il compimento, nei termini prefissati, del procedimento;

- d) non tenga conto nella formazione dell'atto o provvedimento delle osservazioni formulate dal Difensore Civico;
- e) ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

CAPO IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 18

Rapporti con gli organi elettivi

1. Il Difensore Civico può assistere alle riunioni del Consiglio. A tale scopo gli devono essere trasmessi gli ordini del giorno dei lavori.
2. Il Difensore Civico ha altresì diritto, per il migliore svolgimento del suo incarico, di ricevere copia dell'ordine del giorno dei lavori della Giunta Comunale.

ART. 19

Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte per il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico che interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'attività amministrativa.
5. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può inviare apposite relazioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. Alla relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio Comunale, viene data adeguata pubblicità.

ART. 20

Rapporti con le Commissioni Consiliari e con la Giunta Comunale

1. Il Difensore Civico Comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi alla stessa relativi.

ART. 21

Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta Comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
2. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta Comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

ART. 22

Rapporti con il Segretario Generale

1. Il Difensore Civico informa il Segretario Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario Generale interviene, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
3. Il Segretario Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

CAPO V

DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

ART. 23

Organizzazione dell'Ufficio

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, dotati di attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento stesso.

2. La dotazione finanziaria ed organica dell'ufficio del Difensore Civico sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta.
3. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore Civico:
 - a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;
 - b) la notifica di atti provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

ART. 24
Servizio di Segreteria – Compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela civica.
2. In particolare il servizio di segreteria:
 - a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
 - b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e della unità organizzativa del Comune e dei soggetti nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
 - c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
 - d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio, fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore Civico;
 - e) procede, a richiesta del Difensore Civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
 - f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili dei singoli procedimenti, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore Civico;
 - g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25
Rapporti con altri organi di tutela civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di tutela dei cittadini, il Difensore Civico Comunale mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problemi che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

ART. 26
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, in conformità a quanto dispone l'art. 46 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) ed esperite le procedure previste dallo statuto.
2. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio della nomina ed entrata in carica del Difensore Civico.